



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI**

(☐ 090.9880819 - ☐ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ☐ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA

“Utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione, nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo”

Il Sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo,

- VISTA: la legge 08.07.2003, n. 172 - "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO: il D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 - "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" così aggiornato al D.Lgs. n. 229 del 03.11.2017 ed in particolare gli artt. 2 e 27 comma 6;;
- VISTO: Il Decreto 29.07.2008 n.146 Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto;
- VISTO: il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 , n. 5 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -n. 11 del 15 gennaio 2022;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2024 a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.189 del 13.08.2024, con il quale è stato reso il nuovo “Allegato 1 - Comunicazione di Inizio Attività”, allegato al sopracitato D.M. 1° settembre 2021;
- VISTO la propria Ordinanza n. 09/2018 in data 26.02.2018, relativa “all'utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione, nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo”;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 41/2011 in data 30.08.2011 - “disciplina dell'esercizio delle attività di immersione subacquee effettuate da privati a scopo turistico – sportivo, nonché le attività d'immersione subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi”;
- VISTA la propria vigente ordinanza di sicurezza balneare n°23/2022 del 14.06.2022
- VISTA: la propria vigente ordinanza di sicurezza balneare n°23/2022 del 14.06.2022
- VISTA: il dp. prot. n. 15036 del 06.08.2015 e prot. n. 20473 in data 20.07.2016 della Direzione generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTA: la Circolare Ministeriale 20473 del 20/07/2016;
- VISTA: il dp. prot. n. 35.02.00/17619 in data 19.06.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTA: il dp. prot. n. 21168 del 29.07.2019 della Direzione generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

CONDIDERATA: la necessità di revisionare l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di disciplinare l'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021;

RITENUTO: necessario adeguare la disciplina delle attività di noleggio e locazione natanti e le relative norme di sicurezza con le disposizioni introdotte con il succitato Decreto n° 146/2008;

TENUTO CONTO: che negli ultimi anni è aumentato considerevolmente il numero di natanti da diporto impiegati ai fini commerciali e pertanto si palesa imprescindibile una puntuale disciplina dell'attività di locazione/noleggio per i profili che afferiscono la sicurezza della navigazione;

RITENUTO: opportuno procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori dell'attività di locazione/noleggio nel primario interesse della sicurezza della navigazione, al fine anche di prevenire l'utilizzo dei natanti da diporto per scopi diversi (vedasi trasporto passeggeri) dai predetti usi commerciali consentiti;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente ordinanza, oltre alle definizioni fornite contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 ss.mm.ii (Codice della Nautica da diporto), nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, e dal Decreto Ministeriale 1 settembre 2019 si intende per:

- a) unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) natanti da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci (10) misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;
- d) uso commerciale unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- e) locazione:** il contratto con il quale il locatore si obbliga, verso corrispettivo, a cedere il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- f) noleggio:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) una unità da diporto o parte dell'unità, con equipaggio, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto;
- g) piccoli natanti/natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 — comma 3 — lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak;

- h) **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- i) **operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo, associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale.
- j) **Operatore di assistenza subacquea:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- k) **appoggio alle immersioni subacquee:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.
- l) **passaggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno.

Articolo 2 – Applicazione

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e successive modificazioni, l'utilizzo commerciale di natanti da diporto:
 - a. per finalità di locazione e noleggio, compresi i piccoli natanti per uso turistici di carattere locale (da spiaggia) e gli apparecchi denominati "seabob";
 - b. come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersione o di addestramento subacqueo.
2. Esula dall'ambito di applicazione della presente Ordinanza tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, nonché il loro eventuale "noleggio occasionale", per le quali si fa rimando alle pertinenti norme del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto.

Articolo 3 – Noleggio e locazione dei natanti da diporto compresi i piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. I natanti da diporto adibiti all'attività di locazione e di noleggio **possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali** di cui sono adibite ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.lgs. 171/2005.
2. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione o noleggio con natanti da diporto stazionanti nel Circondario Marittimo di Lipari, devono fare pervenire in carta semplice (**allegato 1**) e doppia copia, ovvero a mezzo PEC, comunicazione d'inizio attività all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata della documentazione indicata all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 ovvero:
 - a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b. elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
 - c. copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;

- d. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e. copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare con allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni imbarcate;
 - f. copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
- 4. Copia della comunicazione di inizio attività, con il visto di questo Ufficio Circondariale Marittimo, è conservata presso la sede dell'impresa, in copia fotostatica, detta copia dovrà essere tenuta bordo di ogni natante o moto d'acqua riferite alla ditta richiedente.
 - 5. L'operatore commerciale comunica a questa Autorità Marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 3; comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
 - 6. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività.
 - 7. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni ovvero perdita dei requisiti prescritti questo Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, diffida, l'operatore commerciale, all'ulteriore esercizio dell'attività.

Articolo 4 – Obblighi per la locazione

- 1. Oltre agli obblighi indicati all' art. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 gli operatori commerciali devono:
 - a. contrassegnare in modo ben visibile i natanti da diporto e le moto d'acqua con il nominativo della Ditta/Società e numero progressivo nell'elenco compilato nell' allegato 1;
 - b. redigere i contratti di locazione, ad eccezione dei piccoli natanti (da spiaggia), per iscritto; in alternativa, l'accordo tra le parti, può essere comprovato da documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo, in entrambi casi devono essere riportati:
 - la tipologia della prestazione;
 - numero progressivo dell'unità;
 - indicazione del numero massimo delle persone imbarcabili;
 - i dati anagrafici e domicilio e recapito telefonico delle parti contraenti;
 - estremi della patente nautica qualora prevista;
 - L'originale o copia conforme del contratto di locazione/documento fiscale è conservata a bordo;
 - c. munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
- 2. Le ditte/società di locazione non possono cedere in sublocazione natanti da diporto e le moto d'acqua in oggetto di contratti di locazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico;
- 3. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente Ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione della Regione Sicilia/Enti locali competenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario Marittimo di Lipari.
- 4. Prima di affidare il natante, il locatore deve:
 - a. assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza, equipaggiato con tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione da svolgere effettivamente;
 - b. consegnare al locatario tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità compresa copia della comunicazione di inizio attività vistata da questa Autorità Marittima che, unitamente

alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.

- c. verificare che il locatario abbia compiuto il 16° anno di età.
 - d. informare il locatario sull'uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo, delle norme contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché di tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità. Tale attività informativa dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatario/conducente;
 - e. se il locatario non è in possesso di patente nautica, il locatore deve fornire le **“istruzioni per la locazione dei natanti”** indicate nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, accluso alla presente ordinanza (allegato 4).
5. Le attività disciplinate nella presente ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo-marine favorevoli. Per le attività di locazione è responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al locatario, sospendendo le medesime attività. A tal fine il locatore dovrà disporre del bollettino “Meteomar” del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima (es. ordinanze e o avvisi di pericolosità) in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio, dandone conoscenza/visione alla parte all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.
6. I locatori di moto d'acqua devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
7. Il locatore dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.
8. Il locatore deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di assistenza in grado di prestare tempestivo supporto ai mezzi locati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.
9. Il conducente/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.
10. Gli operatori commerciali che effettuano attività di locazione di natanti da diporto dovranno avere una raccolta dei contratti di locazioni/documento fiscale prodotti e dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.
11. E' fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento, che può identificarsi in una spiaggia, in un pontile galleggiante, ovvero in un ambito portuale per quelle unità ormeggiate su campi boe antistanti il porto, si intende quello dichiarato all'impresa nella documentazione esibita/da esibire all' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
12. Durante la decorrenza temporale di un contratto di locazione/noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.
13. Il conducente/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.
14. L'operatore commerciale dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

Articolo 5 - Obblighi per il noleggio

1. Oltre agli obblighi indicati all' art. 3 e 5 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 gli operatori commerciali devono:
 - a. contrassegnare in modo ben visibile i natanti da diporto e le moto d'acqua con il nominativo della Ditta/Società e numero progressivo nell'elenco compilato nell' allegato 1;
 - b. redigere per iscritto il contratto di noleggio; in alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato da documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo, in entrambi casi devono essere riportati:
 - la tipologia della prestazione;
 - numero progressivo dell'unità;
 - indicazione del numero massimo delle persone imbarcabili;
 - i dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico delle parti contraenti;
 - estremi della patente nautica o titolo professionale marittimo;
 - l'originale o copia conforme del contratto di noleggio/documento fiscale è conservata a bordo;
 - c. munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative;
 - d. detenere a bordo tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità compresa copia della comunicazione di inizio attività vistata da questa Autorità Marittima che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia;
 - e. assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza, equipaggiato con tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione da svolgere effettivamente.
 - f. tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di assistenza in grado di prestare tempestivo supporto ai mezzi noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.
 - g. Gli operatori commerciali che effettuano attività di noleggio di natanti da diporto dovranno avere una raccolta dei contratti di noleggio/documento fiscale prodotti e dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.
2. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente Ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione della Regione Sicilia/Enti locali competenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario Marittimo di Lipari.
3. Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'operatore commerciale comunica via mail all'indirizzo uclipari@mit.gov.it la partenza, il numero di persone a bordo e la destinazione, utilizzando l'allegato 2 della presente ordinanza;
4. Durante la decorrenza temporale di un contratto di locazione/noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.

Art. 6 – Persone trasportabili per attività di locazione e noleggio e per i natanti utilizzati da appoggio alle immersioni subacquee

1. Per i natanti da diporto in possesso di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è quello indicato nella relativa dichiarazione di conformità CE.
2. Per i natanti da diporto privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.
3. Per i natanti da diporto adibiti al noleggio in possesso di marcatura CE ovvero privi di marcatura CE, indipendentemente dal numero di persone trasportabili indicate nella certificazione, nonché dalle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, **potranno trasportare al massimo 12 passeggeri**. Per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia, ai sensi dell'art. 78 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 e della Circolare Ministeriale n. 20473 del 20/07/2016.
4. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato come disposto dall'art. 60 comma 3 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146.

. Art. 7 - Conduzione dei mezzi in locazione e noleggio

1. Il possesso della patente nautica è obbligatoria per la condotta dei natanti da diporto impiegati in attività di locazione nei seguenti casi:
 - a. per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
 - b. per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
2. Per la locazione dei natanti con motore (esclusi le moto d'acqua) nei casi in cui non permane l'obbligo della patente nautica, il locatore è tenuto ad informare il locatario/conducente che non può effettuare una navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa.
3. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti **a noleggio**:
 - a. indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore **è obbligatorio** il possesso della patente nautica ovvero titolo professionale del diporto rilasciato ai sensi Decreto Ministeriale n.124/2005 o il titolo professionale marittimo di cui gli articoli 123 e 124 del Codice della Navigazione;
 - b. certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo, ovvero per le apparecchiature operanti con tecnica DSC è obbligatoria la preventiva acquisizione con esame della idonea certificazione (G.O.C., R.O.C., L.R.C. o S.R.C.);
4. gli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio dovranno assicurare che il conducente di unità da diporto oggetto di un contratto di noleggio sia in possesso del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di Salvamento Acquatico (FISA), ovvero sia iscritto nelle matricole della Gente di Mare.

Art. 8 - Mezzi di salvataggio

1. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza:

- a. i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del predetto Decreto;
 - b. i natanti destinati al noleggio, invece, devono rispondere a quanto stabilito dagli allegati V e X della sopracitata norma, per il trasporto fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio.
2. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
 3. Gli apparati VHF/FM, sia portatili che fissi, presenti a bordo devono essere provvisti della licenza governativa per l'esercizio di stazione radioelettrica.

Art. 9 - Obblighi per la locazione di piccoli natanti (natanti da spiaggia) per usi turistici di carattere locale

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti della navigazione, la locazione dei piccoli natanti, come sopra definiti, e degli apparecchi denominati "seabob" è disciplinata come segue:

- a. la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne (da un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto) e condizione meteo marine favorevoli. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
- b. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008 n.146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

- Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
- Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50.	4 persone
- Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00.	5 persone
- Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50.	6 persone
- Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50.	7 persone
- Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.	9 persone

- c. per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- d. i natanti da spiaggia e gli apparecchi denominati "seabob" possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni salvo quanto previsto dalla Federazione Italiana Vela per le derive veliche dei circoli sportivi;
- e. contrassegnare in modo ben visibile i natanti da diporto e le moto d'acqua con il nominativo della Ditta/Società e numero progressivo come da allegato 1;
- f. l'operatore commerciale, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possessa tale requisito;
- g. l'operatore commerciale deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di assistenza, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
- h. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
- i. l'esercente attività di locazione deve tenere un registro semplificato, come da facsimile in allegato 3, in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo;
- j. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito

telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;

2. La navigazione di tali natanti è **sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa**. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
3. È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
4. Il conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.
5. L'operatore commerciale dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.

Art. 10 - Natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio al praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

1. I centri di immersione, circoli associati e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano utilizzare natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nel Circondario Marittimo di Lipari, presentano in carta semplice (**allegato 1**) e doppia copia, ovvero a mezzo PEC, comunicazione d'inizio attività all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata della documentazione indicata all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 ovvero:
 - a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di centro di immersione e di addestramento per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b. elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
 - c. copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - d. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - e. polizza assicurativa dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee.
3. Copia della comunicazione di inizio attività, con il visto di questo Ufficio Circondariale Marittimo, è conservata presso la sede dell'impresa, in copia fotostatica, detta copia dovrà essere tenuta bordo di ogni natante riferite alla ditta richiedente.
4. L'operatore commerciale comunica a questa Autorità Marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2; comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
5. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività.
6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni ovvero perdita dei requisiti prescritti questo Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, diffida, sospende o interdice dall'esercizio dell'attività.

Art. 11 - Obblighi per natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio al praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

1. Fermo restando le disposizioni impartite dall' art. 9 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 gli operatori commerciali devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, **è obbligatorio il possesso della patente nautica** di categoria A o superiore nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore;
 - b. A bordo di ogni natante deve essere presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali o internazionali riconosciute;
 - c. A bordo di ogni natante deve essere presente un persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - d. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle normative vigenti;
 - e. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del medesimo decreto;
 - f. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:
 - I. gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - II. i nominativi del conduttore munito di patente nautica e del istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - III. Il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - IV. Il numero di partecipanti all'immersione.
 - g. Gli operatori di assistenza subacquea comunicano via VHF ovvero a mezzo telefonico alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari l'orario di inizio e fine delle attività subacquee.

Art. 12 – Ulteriori prescrizioni

1. Le attività disciplinate nella presente ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo-marine favorevoli. Le medesime attività sono pertanto vietate in presenza di condizioni meteo marine avverse. È responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al locatario, sospendendo le medesime attività. A tal fine il locatore dovrà disporre del bollettino "Meteomar" del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima (es. ordinanze e o avvisi di pericolosità) in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio, dandone conoscenza/visione alla parte all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.
2. L'operatore Commerciale deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di assistenza in grado di prestare tempestivo supporto ai mezzi locati/noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.

Art. 13 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 09/2023 del 06.03.2023.

Coloro i quali abbiano già presentato l'Allegato 1 di cui all'Ordinanza 09/2023 sopra richiamata, provvedano a ripresentare lo stesso avvalendosi del form in allegato 1 alla presente ordinanza prima dell'inizio dell'attività.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii. .

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari .

Lipari, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Firmato Digitalmente da **FABIO CICERO**
(in conformità ai sensi della normativa vigente)
In Data/On Date:
giovedì 10 aprile 2025 12:33:58

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA

presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,

scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, s

cadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,

scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,

scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,

scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,

scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³⁴ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/ _____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

¹ . Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

² . Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

³ . Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

**COMUNICAZIONE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE PER
UNITÀ ADIBITE AL NOLEGGIO**

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov (____) il _____ e residente
a _____ Prov (____) in via/piazza _____
C.F. _____, tel/cell. _____
e/mail _____ PEC _____
In qualità di operatore commerciale della Ditta _____
ai sensi dell' art. 6 comma 3 dell'Ordinanza n° _____ del _____

COMUNICA

Che il natante da diporto indicato al n° _____ della comunicazione di inizio attività, in data
_____ partirà, per attività di noleggio, dal porto/approdo/pontile
galleggiante/campo boe di _____ sito nel
comune di _____ alle ore _____ con il
seguente numero di persone _____ (equipaggio + passeggeri) per la destinazione
di _____.
L'attività terminerà indicativamente alle ore _____

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA
--

Operatore commerciale

Autorità Marittima

Il presente registro si compone di n. _____ pagine numerate, siglate e timbrate con sigillo d'ufficio.

_____, _____
(Luogo e data)

**VISTO:
AUTORITÀ MARITTIMA**

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

N° PROGRESSIVO	DATA	ORA		ESTREMI, TIPOLOGIA E NUMERO NATANTE	GENERALITA DEL LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO MOBILE DEL LOCATARIO	NUMERO PASSEGGERI	
		CONSEGNA	RICONSEGNA				ADULTI	BAMBINI

Allegato 4

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Decreto 1 settembre 2021 da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITA', con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITA', con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità Marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) PRECEDENZE, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i

primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

- p) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITA', con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.